

RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

di Tiziana Valeriana del Virgilio

Tribunale di Foggia - Sez. lavoro
Sentenza 20 settembre 2011 n. 4887
(Giudice dr. Emanuele Mancini)

(Omissis)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.01.2007 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l'INPS domandando al giudice di accertare il proprio diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13 L. 257/92 avendo svolto mansioni che li avevano esposti agli affetti dell'amianto per almeno dieci anni. I ricorrenti, quindi, ritenendo sussistenti i presupposti indicati dalla L. 257/92 concludevano chiedendo la declaratoria di esposizione al rischio amianto con condanna dell'INPS al riconoscimento dei relativi benefici.

Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto della domanda.

Va premesso che in virtù della disposizione contenuta nell'art. 13, comma 8, L. 257/92, sostituito dall'art. 1 del D.L. 169/93, convertito nella L. 271/93, i lavoratori esposti all'amianto per almeno dieci anni hanno diritto alla moltiplicazione per 1,5% dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Con tale norma il legislatore, partendo dal presupposto medico-scientifico dell'estrema dannosità dell'amianto per la salute umana, ha voluto riconoscere un vantaggio ai fini pensionistici per quei lavoratori che, a prescindere dall'effettivo stato di salute, abbiano svolto mansioni implicanti un'esposizione alla predetta sostanza. Nell'interpretazione della

norma la Suprema Corte ha precisato che onere della parte richiedente è quello di fornire la prova dell'esposizione, i cui elementi costitutivi vanno ravvisati nel tipo di lavorazione effettuata, nella concentrazione delle polveri e delle fibre di amianto nell'ambiente di lavoro e nella concreta esposizione, che deve superare la soglia minima di 100 fibre per litro ai sensi degli artt. 24 e 31 D.lgs. 277/91 (Cfr. Cass. civ. Sez. lav. 3.04.2001 n. 4913).

Fatte queste opportune precisazioni in punto di diritto, va rilevato in punto di fatto che i ricorrenti hanno prodotto il proprio curriculum dal quale emerge che hanno lavorato fin dai primi anni Settanta alle dipendenze della (...), stabilimento di Manfredonia - Monte S. Angelo, svolgendo mansioni che hanno comportato, come documentato in atti, il diretto contatto con elementi contenenti amianto. Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, in modo assolutamente inequivocabile la sussistenza presso la ditta indicata di un generico "rischio amianto", posto che tutto l'impianto è stato fatto oggetto di numerosi interventi per la rimozione del pericoloso materiale. I documenti prodotti hanno permesso anche di chiarire che il tipo di mansioni svolte dai ricorrenti comportava il loro stazionamento in ambienti altamente inquinati da materiale e, comunque, vi era una diretta esposizione a questa nociva sostanza. Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, di cui non v'è traccia di contestazione di parte convenuta, l'esposizione subita è stata di tipo "qualificato", nel senso che in detti ambienti vi era un sicuro superamento dei valori

minimi di cui ai succitati artt. 24 e 31 D.lgs. 277/91. A tale conclusione si può, peraltro, giungere, anche solo analizzando il tipo di interventi tecnici effettuati per la bonifica dello stabilimento dall'amianto.

Gli elementi forniti, non contestati dall'ente previdenziale, determinano nel giudicante la convinzione che gli odierni attori siano stati professionalmente esposti ad amianto per una durata superiore ai dieci anni. Conseguentemente l'INPS va condannato al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, L. 257/92 ai fini del trattamento pensionistico del richiedente.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'attore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del dott. Emanuele Mancini, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe nei confronti dell'INPS, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) accoglie la domanda e dichiara che i ricorrenti sono stati esposti a rischio amianto ex lege 257/92; ordina all'INPS di riconoscere i benefici di cui alla predetta legge relativamente al trattamento pensionistico;
- b) condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio sostenute dai ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre iva e cap, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente.

(Omissis)

* * * * *

NOTA

La pronuncia del 20 settembre 2011 n. 4887 del Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, dott. Emanuele Mancini, interviene nell'ambito di una tematica lavoristica oggetto da lungo tempo di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ovvero la determinazione dei criteri e dei valori di riferimento per la concessione del beneficio previdenziale, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 e successive modifiche, per i lavoratori esposti all'amianto sui luoghi di lavoro.

La sentenza in esame si è espressa in relazione al riconoscimento del suddetto beneficio in riguardo ad una molteplicità di lavoratori, i quali asserivano di essere stati esposti al rischio amianto nell'arco della propria vita lavorativa per un periodo di tempo ultradecennale.

Punto focale del provvedimento è dato dall'individuazione dei criteri oggettivi di riferimento per la determinazione della fondatezza del diritto, *iure proprio* o *iure hereditatis*, in caso di esposizione all'asbesto sul luogo di lavoro, con il conseguente riconoscimento del beneficio della rivalutazione dell'indennizzo previdenziale nella misura dell'1,5 %, così come specificato dalla disposizione di cui all'art. 13 della L. 257/1992 e successive modificazioni.

1. Presupposti per il riconoscimento del beneficio previdenziale ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992

In primo luogo la pronuncia muove dall'indicazione degli elementi che ai sensi dell'art. 13, comma 8, della L. 257/1992, così come sostituito dall'art. 1 del D.L. 169/1993 convertito nella L. 271/1993 possono costituire il presupposto per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori impiegati nelle lavorazioni in cui sia stato presente amianto.

Il suddetto riferimento normativo pone quale requisito temporale, un'esposizione di almeno dieci anni al materiale asbestico, onde dare luogo al diritto alla moltiplicazione del periodo assicurativo previsto contro le malattie professionali per il coefficiente dell'1,5%.

La *ratio* della norma è data dalla presunzione di rischio, cui siano stati esposti i lavoratori, qualora le mansioni lavorative abbiano implicato per un prolungato lasso di tempo la permanenza presso luoghi in cui il tasso di incidenza dell'amianto fosse alto, indipendentemente dagli esiti morbigeni o meno di tale esposizione. Pertanto, come si evince dal testo del predetto dispositivo, *“il legislatore partendo dal presupposto medico-scientifico dell'estrema dannosità dell'amianto per la salute umana, ha voluto riconoscere un vantaggio pensionistico per quei lavoratori che, a prescindere dall'effettivo stato di salute, abbiano svolto mansioni implicanti un'esposizione alla predetta sostanza”*.

Il riferimento normativo sul quale si articola il dispositivo in commento, ovvero l'art. 13, comma 8, della L. 257/1992, pone la presunzione che l'avvenuta esposizione del lavoratore per un periodo pari almeno a dieci anni, costituisca un valido antecedente per il riconoscimento della prestazione indennitaria al soggetto da parte dell'ente preposto.

Sul punto, deve annotarsi che l'art 13, comma 8 della predetta legge, a seguito di una prima modifica legislativa, operata con l'art. 1-bis del D.L. 5/06/1993 n. 169, stabiliva che la rivalutazione della prestazione previdenziale spettante ai lavoratori riconosciuti quali esposti all'amianto, spettasse solo a coloro i quali estraessero il materiale come materia prima. In seguito, in sede di conversione dello stesso decreto legge, a mezzo la L. 4/08/1993 n. 271, tale riferimento è stato eliminato in favore di un riconoscimento generico della rivalutazione per tutti i lavoratori che fossero stati esposti all'asbesto.

La stessa Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione, con la sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000, asserendo che la rivalutazione della prestazione previdenziale fosse da ricondurre alla *“finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno dieci anni) un beneficio correlato alla*

possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene”.

La predetta pronuncia ha segnato un punto di svolta in relazione alla problematica attinente alla tutela dei lavoratori esposti all'amianto, poiché ha tracciato un solco interpretativo della normativa vigente, con l'intento di rafforzare il sistema prevenzionistico e di tutela già in vigore.

In specie, la Consulta è intervenuta al fine di valorizzare la rilevanza del rischio morbigeno asbesto-correlato, in ragione della sola presenza sul luogo di lavoro, che quindi costituiva *ex se* fondamento per la predisposizione degli adeguati mezzi di protezione ed indennizzo nei confronti dei lavoratori.

Di contro, la stessa Corte non ignorava di certo come fosse necessario stabilire dei parametri oggettivi cui fare riferimento, onde dar luogo al riconoscimento del beneficio previdenziale previsto per legge.

In tal senso opera anche il giudice del Tribunale di Foggia che, partendo dal dato normativo, affronta la questione, articolandola su un duplice ambito di considerazioni: in primo luogo il dato temporale di esposizione; in secondo luogo il parametro medico-scientifico che si ancori al livello di concentrazione delle polveri e delle fibre d'amianto.

2. I criteri valutativi della esposizione

Ulteriore considerazione che viene fatta propria dal Giudicante riguarda lo svolgimento, presso lo stabilimento nel quale i lavoratori avevano reso la propria attività, di opere di rimozione e bonifica della presenza dell'amianto sui luoghi di lavoro. Pertanto, si specifica come tale attività possa essere sintomatica della presenza di una quantità di amianto tale che, fosse ragionevole presumere l'avvenuta esposizione pluriennale dei lavoratori all'asbesto e, di conseguenza ciò dia luogo al diritto alla rivalutazione della prestazione previdenziale per i lavoratori.

L'*excursus* logico-giuridico posto alla base della pronuncia in oggetto evidenzia

l'importanza non solo del lasso temporale durante il quale i lavoratori sarebbero stati esposti, ma soprattutto mira alla valorizzazione non tanto del dato quantitativo, quanto piuttosto della mera presenza dell'agente nocivo sul luogo di lavoro.

Infatti il Giudicante, a tal proposito, facendo riferimento alle lavorazioni impiegate presso lo stabilimento nel quale avevano prestato la propria attività negli anni i lavoratori ricorrenti avverso l'istituto previdenziale, pone particolare attenzione al concetto del "generico rischio", cui gli stessi sarebbero stati esposti, in virtù della mera presenza da lungo tempo dell'amianto nei luoghi di lavoro, deducibile dalle operazioni di rimozione rese necessarie presso l'intero stabilimento.

Vi è pure da considerare che le stesse mansioni svolte dai lavoratori ponevano loro in condizione di essere esposti al materiale tossico, di modo che è apparso incontrovertibile l'asserzione di una "esposizione di tipo qualificato" che dunque rendeva sicuramente raggiunti i valori minimi previsti *ex lege* ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale in oggetto.

In riferimento a tali valori minimi è opportuno soffermarsi su quanto disposto dagli artt. 24 e 31 del D.lgs. n. 277/1991, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che in materia si è compiuta negli anni.

Sul punto la stessa Consulta, nella pronuncia n. 5/2000 suindicata, aveva affermato che: "*il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio, e, più precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la presenza nell'ambiente di lavoro*".

Il percorso logico tracciato dalla stessa sentenza venne proseguito ed approfondito dalla giurisprudenza di legittimità, che di lì a poco, con le pronunce n. 4913 e 8859 del

2001 affermarono il principio per cui il beneficio della rivalutazione dei periodi contributivi soggetti all'assicurazione INAIL non andasse riconosciuto per la semplice esposizione ad amianto protrattasi per più di dieci anni, ma piuttosto per una esposizione qualificata dalla presenza di amianto negli ambienti di lavoro quantomeno in una concentrazione media annuale pari a 100 fibre per litro come valore medio su otto ore al giorno e, comunque, sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base dei criteri di giudizio mutuati dall'art. 24, co. 3, del D.lgs. n. 277/1991 e dall'art. 2 del D.M. n. 247/2007.

La nozione di rischio indennizzabile da parte dell'ente assicuratore in tale occasione venne ancorata alla combinazione di due fattori, ovvero l'esposizione ultradecennale ed il livello minimo di concentrazione dell'asbesto, che potessero essere rivelatori dell'effettivo rischio morbigeno cui erano stati esposti i lavoratori.

La questione è stata ulteriormente oggetto di dibattito, sia in dottrina quanto in giurisprudenza in tempi più recenti, in ragione della casistica molteplice che ha portato ad un vero e proprio "scontro" tra un orientamento teso ad un'interpretazione più restrittiva della norma suddetta, a fronte di un secondo orientamento che invece ha prospettato una portata decisamente più elastica della stessa in ragione di un accertamento dei livelli di rischio in concreto riscontrabili nelle singole fattispecie.

A tal riguardo, infatti, si registra un filone interpretativo preponderante, al quale appare allinearsi la pronuncia in commento, secondo il quale il parametro temporale dell'esposizione ultradecennale debba essere ancorato a quello del superamento dei valori "soglia" di cui agli artt. 24 e 31 del D.lgs. n. 277/1991 e successive modifiche.

Ex adverso, altro orientamento interpretativo, evidenziato dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale del 2000, afferma che il rischio rilevante, sia ai

fini assicurativi che previdenziali, fosse tale in quanto morbigeno e che tale valutazione andasse effettuata avendo riguardo all'efficienza causale *“rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la presenza nell'ambiente di lavoro”*. Di conseguenza, aderendo a questa seconda impostazione, non sarebbe congruo individuare dei livelli “soglia” nella determinazione dell'esposizione al rischio amianto, in virtù dell'impossibilità di determinazione aprioristica di tale rischio.

In tal senso sembrerebbe anche orientata la normativa comunitaria, la quale, nella direttiva 83/477/CEE, escludeva che il livello di evoluzione scientifica fosse tale da consentire di stabilire *“un livello al di sotto del quale non vi sono più rischi per la salute”* ed, individuava il campo di applicazione con riferimento *“alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto”* e prescriveva pertanto *“per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto la valutazione del rischio in modo da stabilire la natura ed il grado dell'esposizione”* (art. 3, commi 1 e 2). Tale rilievo, sebbene risalente, non sembra smentito dallo stesso D.lgs. 277/1991, che all'art. 22 impone l'obbligo di adottare le misure di protezione contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto per tutte le attività nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto ed ai materiali contenenti amianto.

Pertanto l'intento della norma appare quello di individuare dei livelli di prevenzione e tutela dei lavoratori esposti al rischio amianto ancorandoli non unicamente a dei rigidi limiti quantitativi per la determinazione della sussistenza del rischio, ma bensì quello di graduare tale sistema in virtù dell'intensità espositiva.

Fatte tali opportune precisazioni, un'analisi attenta del percorso argomentativo svolto dal giudice del

Tribunale di Foggia non si limita ad una mera adesione al criterio del valore “soglia” delle 100 fibre per litro al fine di classificare come qualificata l'esposizione dei lavoratori ricorrenti, ma l'impianto motivazionale coniuga tali criteri oggettivi alla considerazione che la presenza dell'amianto nei luoghi in cui i lavoratori svolgevano le proprie mansioni e le conseguenti opere di rimozione eseguite presso l'impianto industriale, sia rivelatore di un generico “rischio amianto”, che pone le basi per asserire che vi fosse una diretta esposizione alla sostanza nociva.

Alla luce di ciò, il Giudicante conclude con il riconoscimento dell'avvenuta esposizione dei lavoratori ricorrenti all'asbesto e conseguente condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dell'indennizzo ex art. 13, comma 8 L. 257/1991.

3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte, la portata della pronuncia del giudice del lavoro di Foggia interviene nell'ambito della controversa materia del riconoscimento del beneficio previdenziale della rivalutazione della prestazione previdenziale per i lavoratori riconosciuti come esposti all'amianto sui luoghi di lavoro.

Punto di particolare interesse della motivazione espressa in sentenza attiene alla determinazione dei parametri oggettivi, cui ancorare l'attestazione dell'avvenuta esposizione all'agente nocivo dei lavoratori. Difatti, la pronuncia se di fatto non si discosta dagli orientamenti sin'ora già espressi dalla Suprema Corte circa la necessità dei requisiti sia cronologico della esposizione ultradecennale che quantitativo della presenza dell'asbesto in misura non inferiore alla soglia minima di 100 fibre litro, come indicato dagli artt. 24 e 31 del D.lgs. 277/1991, d'altronde mette in risalto l'esigenza di coniugare gli stessi con l'esigenza di una tutela effettiva dei lavoratori, laddove vi siano elementi che nequivocabilmente denuncino la diretta

esposizione all'amianto in costanza della prestazione lavorativa.

Pertanto merita nota la predetta pronuncia in ragione del percorso logico-giuridico adottato, che mira ad attuare una valutazione effettiva delle situazioni concrete dei lavoratori, rifuggendo da un'interpretazione rigida ed asfittica della normativa di riferimento e preferendovi una analisi in concreto degli specifici livelli di rischio.

Di tal modo, appare ormai indifferibile l'adozione di rinnovato sistema di tutele che abbandoni il rigido riferimento alle "soglie limite" e si orienti verso una gradualizzazione delle stesse ancorate all'analisi delle singole fattispecie verificabili *case by case*, nell'interesse dei soggetti e delle loro condizioni di lavoro, in ossequio ai principi cardine del nostro ordinamento.